

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'19 al 27 novembre 1996)

INDICE

ANGIUS: sulla sede dell'ufficio postale di Montorio Romano (4-01360) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 603	CÒ, MARINO: sulle trattenute sindacali sulle buste paga dei lavoratori delle poste (4-01134) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 617
BERTONI ed altri: sulla chiusura dell'ufficio postale nel quartiere di Chiaiano (Napoli) (4-01136) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	603	CUSIMANO: sull'aumento del dazio sull'importazione di pasta italiana deciso dal governo degli Stati Uniti (4-01131) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	619
BEVILACQUA: sull'acquisto di un quotidiano nicaraguense tramite un'organizzazione non governativa di Bologna (4-02419) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	604	DE LUCA Athos: sull'archivio notarile mandamentale di Civitavecchia (Roma)(4-00402) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	621
BOCO: sull'applicazione della legge Helms-Burton negli USA (4-01630) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	605	DE MARTINO Guido ed altri: sulle dimissioni del responsabile della cabina di regia (4-01044) (risp. MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>)	622
BONATESTA: sull'ospedale Andosilla di Civita Castellana (Viterbo) (4-00292) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	612	MINARDO: sulla carenza di organico nel settore recapito della filiale postale di Ragusa (4-00375) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	623
BORNACIN: sull'inchiesta penale e amministrativa nei confronti del tributarista Vincenzo Canese (4-01698) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	613	NAPOLI Roberto: sui lavori di sistemazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-01274) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	624
BUCCIARELLI: sulla vicenda della signora Maria Antonietta D'Onofrio (4-00590) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	615	PACE: sulla vicenda dell'operatore di esercizio Gismondo Cocco (4-00819) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	626

<p>PETRUCCI: sull'intervento presso l'Alto Commissario delle Nazioni Unite a favore dei profughi ruandesi (4-01206) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) Pag. 628</p>	<p><i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> Pag. 634</p>
<p>sull'intervento del governo del Burundi per la cessazione di ogni abuso e disarmo delle bande paramilitari Hutu e Tutsi (4-01409) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 630</p>	<p>sulla decisione del governo degli Stati Uniti di attuare il boicottaggio contro la STET International (4-00620) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 606</p>
<p>PERUZZOTTI: sul festival di musica da camera a Città di Castello (Perugia) (4-01415) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 632</p>	<p>SERVELLO ed altri: sulla stagione lirica estiva al Teatro lirico di Cagliari (4-01271) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 637</p>
<p>RUSSO SPENA: sull'arresto di un noto esponente dell'opposizione democratica da parte dei militari di Lagos (4-00089) (risp. SERRI,</p>	<p>sui provvedimenti degli Stati Uniti tesi a penalizzare le imprese che hanno rapporti commerciali con Cuba (4-01596) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 606</p> <p>VALENTINO: sullo spostamento della data fissata per le prove scritte del concorso per esami a notaio (4-00771) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 638</p>

ANGIUS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che l'ufficio postale con sede a Montorio Romano ha preso in affitto dal comune i locali ove trasferire i propri uffici procedendo direttamente a ristrutturarli talchè sono pronti per entrare in attività, senonchè l'amministrazione delle poste (direzione provinciale di Roma) a tutt'oggi non provvede a dotare gli uffici stessi delle attrezzature e dei mobili necessari per attivarli;

che l'amministrazione delle poste sta contemporaneamente sostenendo l'onere di affitto dei vecchi locali, peraltro non aventi tutti i requisiti di sicurezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare la direzione provinciale delle poste di Roma a provvedere con urgenza ad attrezzare gli uffici di Montorio Romano per renderli funzionanti.

(4-01360)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che la competente sede regionale del Lazio, dopo aver provveduto alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno la nuova agenzia delle poste di Montorio Romano, ha provveduto all'adattamento del bancone ad alto livello di sicurezza ed ha espletato la gara per l'affidamento dei lavori concernenti l'installazione dell'impianto di allarme.

Tenuto conto dei tempi necessari per l'esecuzione di tali lavori, che l'Ente ha previsto in circa 45 giorni, la nuova agenzia postale dovrebbe essere aperta al pubblico entro il corrente mese.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(21 novembre 1996)

BERTONI, MARINO, CARCARINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con un recente provvedimento è stato chiuso l'ufficio postale nel quartiere napoletano di Chiaiano e che contemporaneamente si è disposto che gli utenti devono servirsi dell'ufficio postale di Mugnano;

che in questo modo i cittadini di Chiaiano, specie i più anziani, sono stati messi in gravi condizioni di disagio, per la difficoltà di raggiungere Mugnano,

si chiede di sapere se non si intenda revocare la suddetta decisione in modo da tornare a permettere che i cittadini di Chiaiano possano continuare ad avere un ufficio postale sito nel loro quartiere.

(4-01136)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che la chiusura dell'agenzia postale di Chiaiano – Napoli succursale 69 – si è resa necessaria a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie in cui versavano i locali che ospitavano la predetta sede.

Con apposito comunicato stampa la filiale di Napoli ha informato la clientela dell'imminente trasferimento dei servizi postali presso le agenzie di Marianella confinanti con il comune di Chiaiano.

Nel contempo la medesima filiale ha provveduto alla individuazione di nuovi locali siti in corso Chiaiano 52/F, che sono stati sottoposti ai necessari lavori di ristrutturazione muraria e sono stati dotati degli impianti di condizionamento e di teleallarme.

Effettuati infine i collegamenti delle linee telefoniche e leotex, il nuovo ufficio è stato aperto al pubblico lo scorso 29 ottobre.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(21 novembre 1996)

BEVILACQUA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere se corrisponda al vero la notizia in base alla quale in Nicaragua pare siano stati utilizzati fondi italiani per finanziare (tramite una organizzazione non governativa di Bologna legata alla lega delle cooperative) l'acquisto del quotidiano «Barricada» da parte del cosiddetto comandante Thomas Borges, capo dei sandinisti ortodossi.

(4-02419)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che, esperiti i dovuti accertamenti, è emerso che il Ministero degli affari esteri non è al corrente dell'avvenuto acquisto, né della procedura che a tal fine sarebbe stata seguita, del quotidiano nicaraguense «Barricada» da parte di una organizzazione non governativa di Bologna.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(20 novembre 1996)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.*

– Premesso:

che il congresso degli Stati Uniti ha recentemente approvato alcune leggi extraterritoriali, che pretendono di regolare le attività commerciali di soggetti non statunitensi al di fuori della sfera di sovranità degli stessi Stati Uniti;

che tali leggi, rivolte a colpire chiunque abbia rapporti commerciali con Cuba, Iran e Libia – accusate di attività terroristiche –, non hanno alcuna validità giuridica internazionale;

che solo la comunità internazionale, attraverso le sue istituzioni, ha il diritto di adottare le misure che ritenga necessarie nella lotta contro il terrorismo;

che la compagnia messicana Domos ha investito 750 milioni di dollari e si è impegnata a investire altri 700, per l'ammodernamento della rete telefonica di Cuba;

che in questa operazione è coinvolta la compagnia italiana STET, che ha acquistato partecipazioni per il 25 per cento della *holding* Domos;

che in questi giorni il governo degli Stati Uniti, agendo sulla base della legge extraterritoriale Helms-Burton, ha concesso un limite massimo di 45 giorni alla compagnia messicana Domos per ritirare la sua partecipazione al sistema telefonico cubano;

che lo stesso governo degli Stati Uniti ha già revocato il visto d'entrata nel proprio territorio ad alcuni dirigenti del gruppo Domos;

che nei prossimi giorni simili provvedimenti potrebbero verosimilmente essere adottati contro la STET,

si chiede di sapere:

se non si consideri necessario informare il governo degli Stati Uniti che l'Italia considera inaccettabile il comportamento degli USA in relazione all'applicazione della legge Helms-Burton;

se non si consideri necessario informare il governo degli Stati Uniti che l'Italia deplora l'applicazione di una legislazione contraria al diritto internazionale;

quali azioni concrete ed immediate si intenda adottare per difendere gli interessi commerciali italiani.

(4-01630)

(2 settembre 1996)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che l'annunciata decisione del governo degli Stati Uniti di attuare il boicottaggio contro la STET International per violazioni della legge Helms-Burton rappresenta una inaccettabile violazione del diritto internazionale e delle stesse leggi che regolano il libero scambio;

che si tratta di una evidente ritorsione politica nei confronti di una azienda italiana impegnata con propri investimenti a Cuba;

che l'*embargo* proclamato unilateralmente dagli USA nei confronti di Cuba è illegittimo sotto ogni profilo, tanto da essere stato condannato, con tre risoluzioni consecutive, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per impedire questa indebita pressione nei confronti delle aziende italiane;

se non si ritenga di dover protestare energicamente nei confronti dell'amministrazione Clinton qualora si desse attuazione agli annunciati provvedimenti di boicottaggio della STET International.

(4-00620)

(19 giugno 1996)

SERVELLO, PORCARI, MAGLIOCCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che di recente il Congresso degli Stati Uniti d'America, su iniziativa del senatore Jesse Helms e del deputato Dan Burton, ha varato un provvedimento teso a penalizzare i dirigenti e gli azionisti delle imprese che fanno affari con Cuba utilizzando i beni appartenenti a cittadini americani e che 36 anni fa il governo rivoluzionario di Fidel Castro nazionalizzò ed a consentire ai cittadini americani di «rifarsi», presso i tribunali americani, nei confronti di tutti coloro che nel mondo stanno utilizzando, in *joint-venture* con il governo cubano, le loro ex proprietà;

che il presidente Clinton, anche a seguito di richiesta scritta del presidente della Commissione europea Jacques Santer, ha rinviato di sei mesi ogni decisione in merito alla legge che avrebbe colpito la STET (società italiana, a tutt'oggi pubblica) che ha una quota azionaria in una società di gestione delle reti;

che i Ministri degli affari esteri dell'Unione europea, nella riunione di Bruxelles prevista per il 1° agosto 1996, hanno in animo di apprestare tutta una serie di contromisure da adottare nel caso in cui venisse successivamente firmata, dal presidente Clinton, detta legge;

che la Camera dei rappresentanti, con voto unanime, ha varato l'«Iran and Libya sanctions acts» con cui si prevedono sanzioni economiche per paesi stranieri che intratterranno rapporti commerciali in settori strategici (idrocarburi) con la Libia e l'Iran, per un valore di trattativa che superi i quaranta milioni di dollari l'anno;

che tale ulteriore provvedimento trae le sue motivazioni ritorsive dalla recente sciagura aerea (esplosione in volo del Jumbo della TWA) che, secondo prove indiziarie, potrebbe essere stata causata da un'azione terroristica;

che gli atteggiamenti assunti dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea, per le vicende innanzi ricordate, rischiano di generare il logoramento dei rapporti istituzionali in corso,

gli interroganti chiedono di conoscere quali determinazioni si intenda assumere al fine di eliminare gli attriti lamentati e di concorrere a

rafforzare le condizioni di sicurezza dell'Italia e degli Stati con i quali risultano sottoscritti impegni di condivisione di scelte strategiche finalizzate a tale obiettivo.

(4-01596)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. (*) – In merito alla questione richiamata dagli onorevoli interroganti si fa presente quanto segue.

Il 12 marzo 1996 negli Stati Uniti è entrata in vigore la Cuban liberty and democratic solidarity «Libertad» Act, meglio conosciuta come legge Helms-Burton. Tale normativa introduce al titolo III (Protection of property rights of United States nationals) il diritto per i cittadini americani di presentare richieste di risarcimento – successivamente alla data del 1° novembre 1996 – per le proprietà confiscate a suo tempo dal governo cubano. Tale diritto si estende, in virtù del citato provvedimento, anche agli esuli cubani che hanno acquisito la cittadinanza statunitense in un periodo successivo alla confisca. La richiesta di risarcimento può essere presentata ad un tribunale statunitense nei riguardi di persone fisiche o giuridiche che «trafficano» nelle proprietà confiscate. La definizione di «trafficking» adottata dalla normativa USA è molto ampia: qualsiasi persona che investa, gestisca, conduca attività commerciali che comportano un uso diretto o indiretto di proprietà confiscate ricade nel campo di applicazione della normativa.

Il titolo IV (Exclusion of certain aliens), già in vigore, prevede il diniego di ingresso negli Stati Uniti o l'espulsione dal territorio americano di stranieri (nonchè delle mogli e dei figli minori) che «traffichino» – successivamente alla data di entrata in vigore della legge Helms-Burton del 12 marzo 1996 – in proprietà oggetto di un «claim» da parte di un cittadino americano.

Il 16 luglio 1996 il presidente Clinton ha annunciato la sua decisione di consentire l'entrata in vigore del titolo III della legge Helms-Burton al 1° agosto prossimo, posticipando tuttavia al tempo stesso, dal 1° novembre 1996 al 1° maggio 1997, la data a decorrere dalla quale i cittadini statunitensi potranno ricorrere alle corti locali per ottenere il sequestro dei beni appartenenti alle società straniere coinvolte in «traffici» aventi ad oggetto beni loro espropriati a seguito della rivoluzione castrista.

La decisione del Presidente statunitense appare, per diversi motivi, frutto della necessità di individuare un compromesso tra esigenze di carattere elettorale, che rendevano difficile l'esercizio del potere presidenziale di «waiver», e preoccupazioni di politica estera, derivanti dalla ferma opposizione avanzata dall'Unione europea, Canada e Messico all'entrata in vigore di una legge caratterizzata da inaccettabili effetti extraterritoriali.

Se da un lato può essere valutato positivamente lo sforzo compiuto dal presidente Clinton di accogliere almeno in parte le istanze dei paesi

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

alleati, esponendosi a prevedibili polemiche interne ed esercitando in larga misura i poteri conferitigli dall'ordinamento statunitense, dall'altro devono essere compiute alcune osservazioni critiche che dimostrano come, da parte europea, non sia affatto venuta meno l'esigenza di approntare misure adeguate di reazione nella prospettiva di un possibile aggravamento della controversia.

In primo luogo va osservato che il titolo III della legge è comunque entrato in vigore: ciò sposta la controversia dal tema del «waiver» a quello, di natura soltanto apparentemente simile, della fissazione di un termine a partire dal quale le società statunitensi espropriate a Cuba potranno esercitare un diritto del quale sono, ai sensi dello stesso titolo III, pienamente titolari.

Si rammenta inoltre, che la section 306 d) della legge in esame attribuisce al Presidente la facoltà di interrompere il periodo di sospensione degli effetti della norma in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per «favorire la transizione democratica di Cuba».

In secondo luogo, appaiono preoccupanti le dichiarazioni fornite da un portavoce ufficiale della Casa Bianca a commento della decisione presidenziale, che invitavano le aziende notificate dalle autorità statunitensi in applicazione della legge Helms-Burton ad abbandonare i propri interessi a Cuba come unica possibilità di sottrarsi in via definitiva al giudizio dei tribunali americani. Va osservato che, come lo stesso portavoce ha riferito, sarà applicato nei confronti delle società straniere interessate il principio della «responsabilità crescente», in base al quale solo quelle tra loro che avranno del tutto rinunciato alle proprie attività a Cuba entro il prossimo 1° novembre potranno essere al riparo da azioni legali.

In terzo luogo va rammentato che, indipendentemente dalle vicende che interessano il titolo III, il titolo IV della legge Helms-Burton è già da tempo in vigore. A tutt'oggi cittadini canadesi e britannici, dirigenti della società canadese Sherrit, e messicani (del gruppo Domos) si sono visti negare l'ingresso negli Stati Uniti in applicazione delle disposizioni contenute nella legge. Non sono invece stati assunti provvedimenti a carico della STET la cui posizione è al vaglio delle autorità americane.

Nel frattempo, gli obiettivi che il legislatore statunitense si riproponeva nell'emanare la Helms-Burton sono già stati parzialmente raggiunti: quattro importanti multinazionali hanno annunciato, nei giorni scorsi, la loro volontà di dismettere gli investimenti effettuati in passato a Cuba.

Per quanto riguarda le iniziative intraprese dall'Unione europea a seguito dell'emanazione della legge Helms-Burton, si fa presente quanto segue.

Il consiglio affari generali del 15 e 16 luglio 1996 ha individuato quattro diverse categorie di misure volte a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton, affidando al Coreper il compito di verificare le possibilità concrete di attuazione:

a) il ricorso ad una normativa comunitaria o nazionale che consenta di limitare la portata degli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton e di altre eventuali norme di analogo tenore;

b) la redazione e la tenuta di una lista contenente i dati identificati delle società statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende europee ai sensi della legge Helms-Burton;

c) l'assunzione di misure restrittive all'ingresso nel territorio dell'Unione dei dirigenti di società statunitensi che abbiano attivato le procedure previste dalla legge in esame contro società europee;

d) l'attivazione delle procedure OMC di risoluzione delle controversie.

Il consiglio affari generali del 1° ottobre 1996 ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori sulle misure menzionate.

Per quanto riguarda il punto a), la Commissione ha presentato alla fine di luglio un primo progetto di regolamento per la neutralizzazione degli effetti extraterritoriali di norme interne («blocking statute»), che, pur essendo stato originato dall'emanazione della legge Helms-Burton, è volto a creare uno strumento di portata generale, per tutti i casi in cui uno Stato terzo adotti misure destinate ad esplicare i propri effetti al di fuori dei propri confini. Esso è fondato sui seguenti principi:

non riconoscimento, da parte delle corti europee, delle sentenze emesse da tribunali di uno Stato terzo in attuazione di una norma implicante effetti extraterritoriali;

possibilità, per le società europee che abbiano subito atti di esecuzione sul proprio patrimonio a seguito di tali sentenze, di rivalersi sui beni delle società agenti dello Stato terzo localizzati in territorio comunitario.

Un regolamento di questo tipo si applicherebbe nei confronti di tutte le norme a carattere extraterritoriale individuate dal Consiglio, su proposta della Commissione.

Il progetto di regolamento è attualmente all'esame presso le competenti istanze comunitarie. Il consiglio affari generali del 1° ottobre 1996 ha individuato nell'adozione di un regolamento comunitario e di una contestuale azione comune di terzo pilastro gli strumenti volti a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton.

In relazione al punto b) la Commissione ha proceduto, il 21 settembre 1996, alla pubblicazione di un avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee invitando gli interessati a fornire informazioni in vista della compilazione di una lista di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'eventuale modifica del regime di concessione dei visti di ingresso (punto c) ai dirigenti delle società statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende comunitarie ai sensi del «Cuban liberty and democratic solidarity act» è attualmente all'esame del Comitato K4.

In relazione al punto d) la Comunità europea ha già attivato le procedure previste dal sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio chiedendo agli americani le consultazioni previste in base all'articolo XXIII.1 del GATT (merci) e all'articolo XXIII del GATS (servizi). Il primo incontro si è svolto il 4 giugno a Ginevra, il secondo il 2 luglio e il terzo il 23 settembre a Washington. Il

consiglio affari generali del 1° ottobre ha convenuto che la Commissione proceda a richiedere la creazione di un «gruppo speciale» (*panel*) incaricato, nell'ambito del sistema di soluzione delle controversie dell'OMC, di giudicare sulla compatibilità della Helms-Burton con le norme dell'OMC. Si rammenta che le decisioni di quest'ultimo e quelle prese dall'organo di appello (secondo il livello di giudizio) sono adottate automaticamente dall'Organizzazione. Il 16 ottobre la Comunità ha presentato, nel corso della riunione del Consiglio per la risoluzione delle controversie, la richiesta di costituzione del *panel*; tale richiesta è stata rigettata dagli americani. Il 20 novembre la Comunità ripresenterà la richiesta. In tale occasione, indipendentemente dalla posizione americana, si procederà alla creazione di un *panel* per esaminare la compatibilità delle norme della Helms-Burton con le norme dell'OMC. I tempi per il completamento di tutte le procedure variano tra i nove e i dodici mesi.

Occorre considerare che qualora gli USA fossero condannati si aprirebbero diversi scenari:

potrebbero essere eliminate le norme che violano gli accordi dell'OMC;

qualora ciò non fosse possibile gli americani potrebbero offrire compensazioni in contropartita;

gli americani si rassegnerebbero alle ritorsioni che la Comunità europea sarebbe legittimamente autorizzata a prendere dall'OMC.

Nel caso in cui gli americani invochino le eccezioni previste dagli accordi GATT e GATS in materia di sicurezza nazionale – ed esse fossero ritenute fondate – l'azione OMC non avrebbe alcun seguito e si rafforzerebbe un'interpretazione «ampia» delle salvaguardie in materia di sicurezza nazionale.

Iran and Libya sanctions act of 1996 (legge D'Amato).

La legge è stata approvata dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti il 23 luglio 1996, nella versione precedentemente emendata al Senato. Nelle intenzioni del legislatore statunitense, la normativa è destinata ad operare come strumento di boicottaggio secondario nei confronti di Iran e Libia, accusati di sostenere il terrorismo internazionale.

Sono assoggettabili a sanzioni, secondo la legge, le società che abbiano effettuato, successivamente alla sua entrata in vigore, investimenti nel settore petrolifero in Iran o in Libia di ammontare pari o superiore a 40 milioni di dollari; in tale calcolo vengono presi in considerazione tutti i nuovi investimenti, anche di importo inferiore (purchè superiore a 10 milioni di dollari), effettuati nell'arco di dodici mesi.

Per quanto riguarda la sola Libia, sono assoggettabili a sanzioni anche le società che abbiano attuato forniture di prodotti, servizi, tecnologia od altri beni il cui trasferimento alla Libia sia proibito dalle risoluzioni nn. 748 e 883 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, se tali forniture hanno contribuito allo sviluppo del potenziale militare libi-

co, della capacità del paese di sfruttare le proprie risorse petrolifere o hanno consentito al paese di mantenere il proprio potenziale aeronautico.

In caso di provata violazione della legge da parte di società straniere, il Presidente può imporre due o più delle seguenti sanzioni:

divieto di concessione di garanzie, assicurazioni, estensioni di credito o partecipazioni in estensioni di credito da parte della Export-Import Bank per tutte le operazioni commerciali compiute da società statunitensi con società sottoposte a sanzione;

divieto di esportazione di beni soggetti a licenza quando l'acquirente di tali beni sia una società sottoposta a sanzione;

divieto di concessione di crediti di importo superiore a 10 milioni di dollari su base annuale da parte di istituzioni finanziarie statunitensi;

esclusione delle società finanziarie sanzionate dal mercato statunitense dei titoli pubblici;

esclusione dagli appalti pubblici.

A seguito dell'approvazione, da parte del Congresso, del cosiddetto emendamento Kennedy-D'Amato, le sanzioni contro le aziende che effettuino forniture di materiali sotto *embargo* alla Libia o che realizzino investimenti nel settore petrolifero in Libia sono obbligatorie e non più discrezionali. La legge prevede infine la possibilità, per il Presidente, di richiedere consultazioni ai Governi interessati, ed eventualmente di sospendere l'applicazione delle sanzioni nei confronti di una determinata impresa per un periodo massimo di centottanta giorni.

Va osservato che la legge D'Amato contiene un meccanismo sanzionatorio radicalmente diverso rispetto a quello della Helms-Burton; in effetti:

l'irrogazione delle sanzioni è decisa direttamente dall'esecutivo, senza intervento di un organo giudiziale;

le sanzioni previste dalla legge non riguarderanno contratti già perfezionati alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (che coinciderà con quella della firma presidenziale) e non dovrebbero interessare le aziende che si limitassero all'effettuazione di opere di manutenzione di strutture già esistenti;

anche in questo caso, come per la Helms-Burton, sono da verificare gli aspetti della normativa in violazione delle norme dell'OMC. Occorre tenere presente che finora non vi sono state applicazioni concrete della legge da parte dell'amministrazione americana.

L'assenza di retroattività rende la legge D'Amato apparentemente meno minacciosa per gli interessi europei rispetto alla Helms-Burton. Va tuttavia sottolineato che:

l'area geografica verso la quale la legge è rivolta riveste per il nostro paese e per altri Stati membri dell'Unione un interesse strategico prioritario: le misure statunitensi toccano infatti la politica nazionale degli approvvigionamenti;

la natura delle sanzioni previste dalla legge rende probabilmente più difficile la ricerca di misure volte a neutralizzare gli effetti extraterritoriali. Nel dibattito comunitario volto alla formulazione di uno strumento diretto a neutralizzare gli effetti extraterritoriali di normative straniere, il Governo italiano si sta adoperando affinché i problemi specifici della legge D'Amato siano tenuti nella dovuta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(20 novembre 1996)

BONATESTA. – *Ai Ministri della sanità e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali* . – Premesso:

che l'ospedale Andosilla di Civita Castellana (Viterbo), pur essendo punto di riferimento per molti cittadini di tutti i comuni limitrofi delle province di Roma, Rieti e Terni, versa in una situazione precaria dal punto di vista e dell'organizzazione sanitaria e della funzionalità della struttura (carenza di mezzi, personale, stato dei fabbricati);

che queste reali difficoltà hanno indotto il primario del reparto di medicina a bloccare i ricoveri;

che la regione Lazio, con delibera approvata il 29 agosto 1995, ha concesso alla casa di cura privata CRAN 160 posti letto, poliambulatori, radiologia, sale di ecografia, laboratorio analisi, dieci posti dialisi ed altro creando così una situazione discriminatoria nei confronti del servizio sanitario che assolve un interesse pubblico;

che alle categorie dell'ex distretto USL VT5, che hanno l'obbligo di essere in possesso di un libretto sanitario per svolgere i propri compiti venga richiesto il pagamento di un *ticket* pari a quello per il rilascio del libretto stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il governo intenda prendere per dare concreta attuazione al decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e all'atto d'intesa tra Stato e regioni per l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992;

se non s'intenda mettere il reparto di medicina dell'ospedale Andosilla in condizione di rispondere adeguatamente a tutti i ricoveri e a tutte le richieste ambulatoriali fornendolo di personale e strutture per il funzionamento del servizio di pubblica necessità;

se non s'intenda modificare il *discrimen* per il trattamento dell'ex USL VT5 rispetto agli altri distretti sanitari.

(4-00292)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere necessariamente

sulla base degli elementi di valutazione di competenza della regione Lazio, chiesti attraverso quel commissariato del Governo.

Si è appreso, al riguardo, come l'azienda USL competente, alla quale appartiene l'ospedale Andosilla di Civita Castellana, avendo valutato la posizione territorialmente strategica del presidio - tanto da proporlo come dipartimento emergenza e accettazione (DEA) di primo livello nel piano di riequilibrio della rete ospedaliera - abbia già avviato alcune iniziative concernenti la parte strutturale e la parte gestionale dell'ospedale.

Per quanto riguarda la parte strutturale - che presentava già da tempo segni di precarietà - stando a quanto riferisce la regione Lazio pare siano stati riattivati i lavori per il completamento del blocco operatorio: infatti si sta ultimando il trasferimento della fisioterapia in locali più idonei al suo svolgimento; sono, inoltre, stati sostituiti tutti gli infissi esterni dell'ospedale e si sta provvedendo alla risistemazione di un'ultima parte dei tetti.

In merito alla parte gestionale, sono state riparate alcune strumentazioni radiologiche (eco-color-doppler, apparecchiatura per dialisi, monitor TI, eccetera).

Riguardo, infine, alla carenza di personale, viene assicurato che potrà essere sanata in sede di ridefinizione delle piante organiche ed in relazione ai tempi di riferimento regionali.

Il Ministro della sanità

BINDI

(25 novembre 1996)

BORNACIN. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che nel 1990 il signor Vincenzo Canese, tributarista, iniziava un'attività professionale di consulenza aziendale presso lo studio commerciale del ragioniere Giuseppe Musu, con circa 150 aziende operanti nella provincia di La Spezia;

che nel mese di marzo 1994 un gruppo di circa 80 clienti del signor Canese ha sporto denuncia alla procura della Repubblica di La Spezia nei confronti dello stesso, a seguito del ricevimento da parte degli uffici finanziari provinciali delle cartelle per omesso pagamento delle imposte relative agli anni 1990-1994, notificate agli stessi a mezzo dell'esattoria consortile;

che, a seguito di tali denunce, la procura della Repubblica di La Spezia ha aperto un'inchiesta penale ed amministrativa nei confronti sia del Canese che di tutti gli uffici finanziari interessati, che avrebbero, secondo quanto ipotizzato dall'accusa, collaborato con il professionista nel coprire gli omessi pagamenti nel periodo sopraindicato; a tal proposito risultano ufficialmente indagati per il reato di corruzione ed omissione d'atti d'ufficio due funzionari dell'ufficio IVA (in un primo tempo trasferiti ad altra sede e poi sospesi dal servizio), un direttore dell'ufficio del registro, anch'esso prima trasferito e poi sospeso, e 4 dipendenti

dell'esattoria consortile di La Spezia, ai quali, secondo quanto appreso nei giorni scorsi dalla stampa locale, sono stati inviati degli avvisi di garanzia per la mancata notifica ai contribuenti degli avvisi di pagamento delle cartelle, notificati, contrariamente a quanto previsto dalla legge, al consulente, che ha provveduto ad occultarli;

che i titolari delle 80 aziende interessate dalla vicenda hanno dichiarato nelle denunce sporte nei confronti del signor Canese di aver regolarmente versato gli importi relativi alle imposte contestate nelle mani del consulente, il quale non ha poi provveduto a versarle all'erario, producendo ai suoi clienti falsi attestati di pagamento, che risultano agli atti dell'inchiesta;

che, secondo quanto riferito dalla stampa, il signor Canese risulta aver confessato tale comportamento nelle dichiarazioni rese alla procura, confermando anche i legami con alcuni funzionari degli uffici pubblici finanziari, che lo avrebbero agevolato nella sua condotta;

che a seguito di questi fatti il Parlamento ha approvato in data 11 ottobre 1995 la legge n. 423 recante la disciplina «in materia di soprattasse e pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte» derivante dalla condotta illecita personalmente rilevante di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro e/o di soggetti non iscritti in albi professionali, in cui viene disposta la sospensione delle sanzioni e degli interessi di mora relativi alle imposte non versate a seguito di comportamento illecito da parte dei consulenti, lasciando ai contribuenti l'onere del pagamento delle imposte;

che, a seguito della contestazione degli omessi pagamenti, agli 80 soggetti interessati sono state notificate delle cartelle esattoriali di notevole importo, seguite da pignoramenti e vendite giudiziarie;

che, vista l'entità delle somme contestate, le aziende interessate non sono in grado di poter far fronte ai relativi pagamenti, peraltro già regolarmente effettuati nelle mani del signor Canese, rischiando nella maggior parte dei casi il fallimento;

che, a prescindere dalle considerazioni di carattere morale, in un contesto sociale ad elevatissimo tasso di disoccupazione e di crisi in tutti i settori produttivi, la richiesta da parte dell'esattoria consortile del pagamento delle cartelle, peraltro giustificata dalla legislazione vigente, provocherà in breve tempo la chiusura di un numero estremamente elevato di aziende commerciali e, conseguentemente, un gravissimo dissesto nel tessuto economico ed occupazionale della città, gettando sul lastrico 80 famiglie, che si sono comportate nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato in modo corretto, versando nei tempi stabiliti al proprio consulente quanto dovuto all'erario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione di quanto sopra esposto e avendo tra l'altro già riconosciuto l'anomalia di questa situazione sospendendo in virtù della legge n. 423 del 1995 il pagamento degli interessi e delle sanzioni, non intenda intervenire con un proprio provvedimento d'urgenza per concedere, fermi restando i presupposti della legge di cui sopra, la sospensione temporale delle cartelle esattoriali relative alle imposte del periodo interessato dall'inchiesta, in parte sequestrate qualche giorno fa dall'autorità giudiziaria che conduce

l'inchiesta stessa, in modo da consentire la definizione del procedimento penale in corso ed evitare al contempo il fallimento delle aziende interessate.

(4-01698)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, dopo aver premesso che alcuni contribuenti della provincia di La Spezia hanno presentato denuncia penale nei confronti del tributarista Vincenzo Canese per non aver provveduto a versare all'erario le somme da loro consegnategli per il pagamento di tributi vari, chiede di sapere se l'amministrazione finanziaria intenda intervenire con un provvedimento urgente al fine di sospendere, ai sensi della legge n. 423 del 1995, le cartelle esattoriali notificate ai detti contribuenti per il recupero delle imposte non versate negli anni 1990-1994.

Al riguardo, si fa presente che la normativa richiamata dall'onorevole interrogante non attribuisce all'amministrazione finanziaria la facoltà di accordare ai contribuenti truffati dai professionisti la sospensione della riscossione delle imposte iscritte a ruolo, ma soltanto la possibilità di sospendere la riscossione delle sanzioni irrogate, subordinatamente però al pagamento delle imposte dovute.

Ed infatti l'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, prevede che, in caso di omesso o ritardato o insufficiente versamento delle imposte dovute sia sospesa nei confronti dei contribuenti la riscossione delle sole soprattasse e delle pene pecuniarie qualora le violazioni tributarie conseguano alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, la sospensione delle suindicate sanzioni può essere disposta dagli uffici finanziari su istanza dei contribuenti soltanto dopo il pagamento delle imposte ancora dovute e sempre che i contribuenti truffati dimostrino di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

In base a tali considerazioni l'amministrazione finanziaria non può emanare i provvedimenti auspicati dall'onorevole interrogante per totale mancanza dei presupposti normativi previsti dalla legge in questione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(14 novembre 1996)

BUCCIARELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che Maria Antonietta D'Onofrio ha vinto il concorso a 180 posti per la nomina alla ex qualifica di perito di telecomunicazioni

ed è stata assegnata a Prato il 23 agosto 1995 come addetta al recapito;

che la suddetta si è sposata con il sergente maggiore C. in servizio permanente effettivo Giovanni Cacciapuoti di stanza presso il comando reggimento «Cavalleggeri Guide» in Salerno il 16 dicembre 1995 (atto n. 57 parte e serie II A);

che il sergente maggiore Cacciapuoti, secondo una programmazione in atto presso il suddetto comando, è precettato per essere inviato in Bosnia;

che la legge n. 100 del 10 marzo 1987 prevede, all'articolo 1, comma 5, che il coniuge convivente del personale militare, che sia impiegato di ruolo in un'amministrazione pubblica, ha diritto ad ottenere il trasferimento o almeno l'avvicinamento, presso la sede di servizio del coniuge, anche in soprannumero;

che la circolare ordinaria n. 69-*bis* del 23 marzo 1995 avente per oggetto la mobilità volontaria ribadisce la disposizione della suddetta legge;

che la signora D'Onofrio si è vista respinta da parte dell'Ente poste (con nota protocollo n. sede/PO/GP/96/CP/3490) la propria richiesta di applicazione temporanea presso Salerno o Benevento, che aveva avanzato per motivi di famiglia, con la motivazione dell'esistenza di un esubero di personale presso la sede della Campania;

che l'esubero di personale non può essere addotto a scusa per negare ad una donna il ricongiungimento al coniuge che presto sarà inviato in zona di guerra, esposto a rischi immaginabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l'Ente poste affinché siano applicate le disposizioni di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e quindi sia garantito alla signora D'Onofrio il diritto di raggiungere il marito prima che questi parta per la Bosnia.

(4-00590)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre preliminarmente precisare che la legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosce il diritto ai dipendenti delle amministrazioni statali di ricongiungersi al coniuge militare nei confronti del quale sia intervenuto un trasferimento d'autorità.

Tale normativa riguarda esclusivamente i dipendenti statali e non può quindi trovare applicazione nei confronti del personale applicato presso l'ente pubblico economico Poste italiane.

Il citato Ente non ha tralasciato tuttavia di regolamentare la materia dei trasferimenti; ed invero l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dell'Ente poste italiane prevede la possibilità di disporre, compatibilmente con le esigenze di servizio, il trasferimento, su domanda dell'interessato, secondo criteri che tengano

conto delle condizioni familiari, dell'anzianità di servizio, delle necessità di studio del dipendente e dei familiari.

Relativamente al caso particolare l'Ente poste ha precisato che la domanda avanzata dalla signora Maria Antonietta D'Onofrio, moglie del militare Cacciapuoti, al momento non può trovare accoglimento stante la carenza del personale esistente presso la sede Toscana, dove la predetta presta servizio, a fronte dell'esubero che registra la sede Campania, dove l'interessata intenderebbe trasferirsi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(21 novembre 1996)

CÒ, MARINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
– Premesso che con nota A PO/RI/RG/FR del 28 febbraio 1996 l'Ente poste italiane, interpretando inadeguatamente l'esito del voto referendario in ordine all'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori, ha disposto, con decorrenza 1° aprile 1996, la revoca della procedura contabile per le trattenute sindacali sulle buste paga dei lavoratori delle poste a favore dell'organizzazione sindacale COBAS PT-CUB;

tenuto conto, altresì, che diverse sentenze della magistratura del lavoro (Milano, Roma, Salerno) hanno riconosciuto recentemente il requisito della maggior rappresentatività alla suddetta organizzazione sindacale;

ricordato che tale requisito era posseduto, sempre dalla stessa organizzazione sindacale, ancor prima della trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico, come avrebbe dichiarato, secondo quanto risulta agli interroganti, l'allora responsabile delle relazioni industriali dottor Aldo Patriarca davanti al pretore di Rho nel luglio del 1994;

verificato che il contratto collettivo nazionale dei lavoratori della categoria, firmato nel novembre 1994, all'articolo 2 attribuisce direttamente ai lavoratori la facoltà di sottoscrivere deleghe a favore dell'organizzazione sindacale prescelta e che, all'articolo 4, è prevista, altresì, la continuità contabile della procedura oggi negata;

osservato, quindi, che tale iniziativa lede non solo e non tanto un sacrosanto diritto dell'organizzazione sindacale COBAS PT-CUB ma discrimina palesemente e violentemente il lavoratore che operi scelte diverse da quella dell'associazione a CGIL-CISL-UIL e ad altri firmatari del contratto,

si chiede di conoscere quali interventi ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare correttezza e legittimità nei comportamenti dell'Ente pubblico economico poste italiane in considerazione del ruolo che compete a codesta autorità.

(4-01134)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico – avvenuta con decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 – al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono rimasti attribuiti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo nonché funzioni di regolamentazione.

Ciò premesso si significa che, allo scopo di ottenere elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare il citato Ente il quale ha comunicato che a seguito dell'abrogazione degli articoli 19, lettera *a*), e 26, commi 2 e 3, dello statuto dei lavoratori, derivante dagli esiti della consultazione referendaria del giugno 1995, la quale ha determinato la caducazione del diritto delle varie organizzazioni sindacali di ottenere la corresponsione della quota associativa attraverso la ritenuta sul salario precedentemente effettuata direttamente e gratuitamente a favore delle predette organizzazioni, l'Ente stesso si è trovato nella necessità di adeguare il proprio operato ai risultati referendari.

Pertanto, con nota protocollo n. APO/RI/RG/PR/27/100 del 28 febbraio 1996, la competente area personale e organizzazione ha sottolineato che, a seguito del ricordato esito referendario, è stato eliminato il criterio selettivo dell'appartenenza del sindacato alle «confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale» ed è stato assicurato il godimento dei diritti di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) alle sole associazioni sindacali che fossero risultate firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva considerata.

Pertanto il ripetuto Ente, nel precisare che la materia delle trattenu- te per contributi sindacali è codificata nella parte obbligatoria del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dell'Ente poste italiane, ha disposto che, con decorrenza 1° marzo 1996, avrebbe continuato ad essere effettuata gratuitamente la ritenuta salariale delle quote associative da devolvere alle organizzazioni sindacali risultate stipulanti il contratto, nonché a quelle firmatarie per adesione, mentre ne sarebbero state escluse le organizzazioni sindacali non firmatarie, fermo restando il diritto dei lavoratori iscritti a tali ultime associazioni di procedere alla raccolta dei contributi secondo le modalità ed i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 26 della citata legge n. 300 del 1970.

Poichè la COBAS PT-CUB non ha partecipato alla stipula del contratto collettivo, nè lo ha sottoscritto per adesione, nei suoi confronti è divenuta operante la revoca di cui sopra, come del resto è avvenuto per le altre organizzazioni sindacali che si trovavano nella stessa posizione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(21 novembre 1996)

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che il Governo statunitense ha deciso di far salire il dazio sull'importazione di pasta italiana di un ulteriore 16 per cento;

che tale balzello è del tutto ingiustificato – puro frutto di una azione protezionistica – in quanto non c'è stata nessuna concorrenza scorretta da parte dei produttori nazionali che vendono la nostra pasta, forte dei suoi pregi, a prezzi nettamente superiori a quelli della concorrenza americana;

che il mercato americano è di primaria importanza per le aziende italiane che nel 1995 hanno esportato negli Stati Uniti 1 milione e mezzo di quintali di pasta, per un valore di 230 miliardi di lire,

si chiede di sapere quali azioni si intenda intraprendere per salvaguardare gli interessi e il lavoro delle aziende italiane e se non si ritenga di adottare misure adeguate atte a scoraggiare tali prepotenze, come un dazio sulle importazioni di grano dagli Stati Uniti d'America che in questi ultimi tempi, grazie alla svalutazione del dollaro, sono fortemente aumentate.

(4-01131)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, si fa presente che l'aumento del dazio all'importazione della pasta italiana negli Stati Uniti è il risultato di un'indagine antisovvenzione ed antidumping avviata dalle autorità statunitensi, di cui si riporta di seguito una breve sintesi.

L'indagine sulle esportazioni italiane di pasta si è aperta il 12 maggio 1995 con la presentazione al Dipartimento americano del commercio (DOC) ed alla International trade commission (ITC), da parte dei produttori statunitensi Borden, Hershey e Gooch, di una istanza contenente l'accusa, rivolta agli esportatori italiani, di vendere i loro prodotti sotto costo sul mercato d'oltreoceano.

A seguito di tale denuncia il DOC ha avviato un'inchiesta articolata su due diversi piani:

antidumping, concernente le singole imprese investigate, chiamate, anche attraverso la trasmissione al Dipartimento del commercio di dati provenienti dalla loro contabilità industriale, a smentire l'accusa di praticare vendite sotto costo dei loro prodotti sul mercato statunitense;

antisovvenzione, concernente la Commissione europea ed il Governo italiano, cui è stata rivolta la richiesta di fornire numerose e dettagliate informazioni circa il funzionamento dei programmi di assistenza alle imprese, nonché dati sui sussidi percepiti dalle aziende investigate.

La decisione definitiva del DOC, resa nota nello scorso mese di giugno, attribuiva un dazio medio ponderato agli esportatori italiani del 3,85 per cento come misura compensativa per gli asseriti sussidi di cui essi avrebbero goduto e del 12,09 per cento come compensazione per le asserite pratiche di *dumping* da essi esercitate.

Il 9 luglio 1996 l'International trade commission, organo che, in base alla normativa statunitense, doveva pronunciarsi sull'esistenza di un danno sofferto dai produttori locali di pasta, ha confermato la decisione del DOC: si è tuttora in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza.

Sin dall'avvio dell'indagine antisovvenzioni, il Ministero degli affari esteri è stato impegnato nell'attività di coordinamento delle informazioni fornite dalle amministrazioni e dagli enti gestori dei programmi governativi indagati; ciò è avvenuto attraverso l'elaborazione di risposte dettagliate ai numerosi questionari inviati dal Dipartimento americano del commercio al Governo italiano e relativi alla modalità di funzionamento di circa quindici diverse leggi di sostegno alle imprese, alle aziende beneficiarie di tali contributi ed ai relativi importi.

La collaborazione fornita ai funzionari statunitensi, anche in occasione delle due visite di verifica da essi compiute presso le amministrazioni italiane, ha permesso di dimostrare la sostanziale infondatezza delle affermazioni contenute nell'istanza dei ricorrenti americani; il dazio medio ponderato relativo all'indagine antisovvenzioni (3,85 per cento), pari a circa un decimo di quello inizialmente proposto dai «petitioners», dimostra la validità della linea collaborativa e di trasparenza scelta dalle amministrazioni italiane.

L'indagine antidumping si è invece svolta attraverso contatti diretti tra le imprese indagate ed il DOC. Le aziende comprese nel campione sottoposto ad indagine dalle autorità statunitensi sono state chiamate a rispondere a questionari contenenti richieste di informazioni sull'assetto dei loro costi di produzione e sulle modalità di determinazione dei prezzi di vendita.

La decisione finale relativa all'indagine antidumping risulta essere, per gli esportatori italiani, sensibilmente più gravosa rispetto a quella della procedura antisovvenzioni, benchè i dazi compensativi imposti alle aziende indagate risultino essere sensibilmente più bassi rispetto a quelli proposti dai «petitioners».

Il Ministro degli affari esteri non è stato inizialmente coinvolto nell'indagine antidumping, limitandosi a fornire alle aziende interessate l'assistenza necessaria alla comprensione delle procedure che erano in corso.

Le modalità di svolgimento della procedura in atto non hanno finora rivelato alcuna evidente violazione, da parte statunitense, della normativa internazionale in materia di indagine antisovvenzioni e antidumping. La motivazione alla base della sentenza dell'ITC sarà esaminata con la massima attenzione, per valutarne la conformità agli obblighi internazionali accettati dagli Stati Uniti con la sottoscrizione dell'atto finale dell'Uruguay Round; in particolare, è allo studio l'opportunità di portare la questione all'attenzione delle competenti istanze comunitarie affinché la Commissione attivi le procedure di composizione delle controversie commerciali esistenti nell'ambito dell'OMC.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(20 novembre 1996)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il comune di Civitavecchia (Roma) custodisce l'archivio notarile mandamentale;

che Civitavecchia è la sede naturale di questa documentazione storica che riguarda proprio questo comprensorio;

che l'amministrazione comunale ha già previsto una degna e prestigiosa sistemazione di questa documentazione all'interno dei locali del monumento nazionale Forte Michelangelo;

che una corretta e adeguata politica dei beni culturali prevede la valorizzazione e il decentramento degli interessi sul territorio;

considerato che per iniziativa dell'archivio distrettuale di Roma si vorrebbe privare Civitavecchia di questo patrimonio storico e culturale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per mantenere e valorizzare la presenza nella città di Civitavecchia dell'archivio notarile mandamentale.

(4-00402)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla materia dell'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Gli archivi notarili mandamentali (organi dell'amministrazione comunale, posti sotto la vigilanza dell'archivio notarile distrettuale) sono competenti a conservare solo le copie conformi degli atti notarili spedite per la registrazione, anche se, in virtù di una norma transitoria (articolo 150, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato, approvato con regio decreto 19 dicembre 1875, n. 2840), alcuni archivi mandamentali poterono continuare a conservare atti notarili originali.

Nel 1939 venne disposto che gli atti notarili più antichi, cioè ricevuti prima del 1800, venissero versati negli archivi di Stato. Tale disposizione è stata successivamente ribadita. La normativa vigente prevede che presso gli archivi di Stato debbono essere conservati gli atti notarili originali anteriori al centennio. In adempimento a tale disposizione gli archivi notarili distrettuali, con cadenza decennale, versano gli atti antichi agli archivi di Stato (articolo 3 della legge n. 629 del 1952).

L'archivio notarile mandamentale di Civitavecchia conserva tuttora i fondi archivistici anteriori al centennio, già costituenti gli archivi comunali di Tarquinia e Tolfa, ormai rispettivamente di esclusiva competenza degli archivi di Stato di Viterbo e Roma, e, pertanto, il loro versamento rappresenta un preciso obbligo di legge, non procrastinabile (articolo 108 del regio decreto n.1326 del 1914; articoli 23 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963).

Per conservare a Civitavecchia gli atti notarili originali anteriori al centennio si dovrebbe eventualmente istituire in detto comune una sezione staccata degli archivi di Stato, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(19 novembre 1996)

DE MARTINO Guido, DIANA Lorenzo, VELTRI, DONISE, VIVIANI, CONTE, PELELLA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che da notizie di stampa si è appreso che il responsabile della «cabina di regia» istituita con legge n. 341 del 1995, di intervento per le aree depresse, si è dimesso dall'incarico cui era stato chiamato solo pochi mesi orsono;

che non sono chiare le motivazioni di questo gesto che comunque implica un blocco o un rallentamento del funzionamento di un organismo fondamentale per assicurare tra l'altro anche una maggiore capacità di spesa e di utilizzo dei fondi dell'Unione europea,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di queste dimissioni e quali iniziative il Governo intenda assumere per rendere la «cabina di regia» organismo efficiente che risponda ai compiti per i quali era stata istituita.

(4-01044)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – La «cabina di regia» nazionale è stata istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con la legge 8 agosto 1995, n. 341, ed i suoi componenti sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato il 16 febbraio 1996.

Tale struttura ha il compito di coordinare i rapporti tra tutte le amministrazioni ordinarie, le regioni ed i soggetti che gestiscono programmi comunitari, nonché di promuovere tutte le iniziative in grado di assicurare il pieno e rapido utilizzo delle risorse comunitarie, così determinanti tanto in termini di sviluppo delle aree depresse quanto in termini di finanza pubblica.

La nascita recente di questa struttura, che ha oltretutto ereditato tutte le oggettive difficoltà derivanti dal passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario a favore delle aree depresse del territorio nazionale, ne ha rallentato la organizzazione che solo ora si sta potenziando via via sia quanto a personale che quanto ad acquisizione di una precisa identità e funzionalità di azione.

Ed è appunto nel quadro di tale iniziale situazione di incertezza che sono maturate le difficoltà manifestate dal direttore Di Giambattista, le cui dimissioni sono comunque servite da stimolo per una ripresa dell'iniziativa del Governo, con il conseguente avvio di interventi intesi ad aggredire i nodi più rilevanti che sono alla base del non soddisfacente utilizzo dei fondi comunitari.

Una prima risposta organizzativa che il Governo ha dato è consistita nella nomina immediata del presidente della «cabina di regia» e nella previsione di una unificazione funzionale tra il servizio per le politiche di coesione e la stessa cabina di regia, con la nomina a dirigente del servizio della direttrice della cabina, in modo da creare le sinergie necessarie per un lavoro comune atto ad incidere sulle cause che maggiormente minano o rallentano il «tiraggio» delle risorse comunitarie.

Ulteriori temi sui quali si sta lavorando riguardano i nodi relativi alla complessità dei procedimenti e delle responsabilità amministrative, alle procedure di programmazione e di attuazione, allo scarso raccordo tra progettazione e requisiti di operatività dei progetti. In tale prospettiva si collocano sia le norme in materia di riprogrammazione contenute nel collegato alla finanziaria in corso di discussione in Parlamento sia la richiesta di delega per il potenziamento della cabina di regia contenuta nel disegno di legge sulla riforma del bilancio dello Stato e l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica approvato all'unanimità dalla Commissione bilancio del Senato. In questo contesto la cabina di regia sarà chiamata a svolgere la sua funzione di coordinamento e supporto di tutte le iniziative tese alla più efficace utilizzazione delle risorse nazionali e dei fondi strutturali.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(21 novembre 1996)

MINARDO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che nel settore recapito della filiale postale di Ragusa c'è carenza di organico in una percentuale superiore al 10 per cento;

che il personale impiegato nel citato settore deve godere ancora di mille giornate di ferie per il periodo 1995, nonché di altre previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo estivo;

che da diversi anni è venuta a mancare la fornitura delle divise da lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

adottare provvedimenti che prevedano l'assunzione di personale a tempo determinato, ovvero assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro per la provincia di Ragusa: ciò eviterebbe il perdurare dello stato di agitazione (le adesioni ad un recente sciopero sono state pari al 75 per cento) ed il preannuncio di ulteriori astensioni dal lavoro;

consentire il godimento delle ferie;

sollecitare la fornitura delle divise e la dotazione dei previsti cartellini di identificazione foto-muniti.

(4-00375)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha preliminarmente riferito che il settore del recapito comprende il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria e quello di recapito di telegrammi ed espressi.

L'attuale organizzazione dell'Ente prevede che in caso di carenza di personale addetto a tale ultimo servizio si provveda, temporaneamente

te, ricorrendo alla postalizzazione degli invii e cioè affidando tali oggetti al portalettere con la consegna durante il consueto giro di distribuzione.

Relativamente alla filiale di Ragusa l'Ente ha precisato che le 161 zone in cui è articolato il settore del recapito della corrispondenza risultano regolarmente coperte: la scorta, stabilita in 40 unità (pari al 25 per cento), è composta di 33 unità con una carenza quindi di sole 7 unità.

Il servizio di recapito di telegrammi ed espressi, invece, il cui fabbisogno è stabilito in 18 unità, dispone di 13 addetti; risultano quindi scoperti 5 posti oltre alla scorta di 4 unità.

L'Ente, nel sottolineare la limitata carenza di personale che interessa la filiale di Ragusa, ha precisato che è in corso una trattativa con le organizzazioni sindacali regionali per l'attuazione di una mobilità interfiliale che consentirà di ottenere, anche in Sicilia, una perequata distribuzione del personale e la copertura completa delle scorte.

L'Ente ha precisato, altresì, che, al fine di consentire a tutti gli addetti del settore di fruire di un congruo periodo di ferie, il direttore della sede della Sicilia, a seguito dell'incontro avuto il 9 maggio 1996 con i rappresentanti di sede e le organizzazioni sindacali regionali, ha disposto l'assunzione nel periodo estivo di 20 unità a tempo determinato da destinare a Ragusa.

Tali unità sono state assunte per il periodo dal 24 giugno al 23 luglio 1996 e successivamente riconfermate per un ulteriore mese.

L'Ente ha partecipato, infine, che i cartellini identificativi sono in corso di distribuzione e che la pratica per l'acquisto delle divise per i portalettere è in via di definizione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(21 novembre 1996)

NAPOLI Roberto. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con contratto in data 21 febbraio 1991, n. 20159 di repertorio, l'ANAS ha affidato, a seguito di licitazione privata, all'impresa «Ingegneri Carriero e Baldi» i lavori di sistemazione e adeguamento dell'asta di svincolo al chilometro 22+750 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria con raccordo alla variante esterna di Battipaglia per un importo netto di lire 6.963.085.650;

che successivamente l'ufficio periferico di Cosenza, nel ravvisare la necessità di provvedere ad alcune variazioni dei lavori principali, ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 8149 del 9 maggio 1991 dell'importo di lire 1.473.077.447;

che inoltre l'ufficio predetto, a seguito di alcuni problemi evidenziati – durante la fase iniziale dei lavori – dal comune di Battipaglia, ha redatto il progetto di completamento n. 8150 del 1991, di lire

32.441.443.473 tenendo conto anche delle indicazioni emerse nella riunione tenutasi presso il Ministero dei lavori pubblici;

che il consiglio di amministrazione dell'ANAS nella seduta del 20 giugno 1991, con voti nn. 770 e 771, ha espresso parere favorevole rispettivamente per l'approvazione dei variati lavori di cui alla perizia n. 8149 e dei lavori di completamento di cui al progetto n. 8150 subordinatamente all'acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente normativa;

che per i lavori di completamento è stata altresì approvata la proposta di affidamento degli stessi all'impresa «Ingegneri Carriero e Baldi» mediante trattativa privata;

che la consegna dei lavori in parola è stata effettuata in data 22 giugno 1992 subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 81 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della legge n. 431 del 1985;

che in data 22 ottobre 1992 i medesimi lavori sono stati sospesi in quanto i pareri richiesti risultavano a quella data ancora incompleti;

che conseguentemente con nota n. 623 del 24 marzo 1993 è stata comunicata all'ufficio di Cosenza la determinazione di chiudere ogni rapporto con l'impresa contabilizzando e collaudando le opere già eseguite ai fini della instaurazione della procedura di riconoscimento di debito;

che a seguito dei noti eventi giudiziari il cantiere in data 25 maggio 1993 è stato sottoposto a sequestro;

che l'intera pratica risulta essere all'esame della commissione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 1995, su richiesta dell'impresa «Ingegneri Carriero e Baldi»;

che è opportuno accertare se sia stato revocato il sequestro giudiziario disposto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno del 19 maggio 1993 su richiesta dell'avvocato distrettuale dello Stato di Salerno nella qualità di legale rappresentante dell'ANAS;

che è necessario approfondire i motivi dell'eventuale mancato dissequestro, anche in ordine alle responsabilità conseguenziali;

che il mancato completamento dell'opera comporta non solo un evidente danno all'ambiente, ma soprattutto alla viabilità, allo stato precaria, indispensabile in un nodo stradale così rilevante, specie nei periodi estivi (infatti lo svincolo autostradale di Battipaglia è utilizzato in particolare per accedere sulla fascia costiera cilentana),

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per cui ad oltre un anno dalla richiesta la commissione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 1995 non abbia ancora espresso il suo parere;

se non si ritenga urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere le cause che impediscono il completamento di un'opera già finanziata, utile alla collettività e che alla fine subirà un ingiustificato aggravio di costi;

se non si ritenga necessario dare un segnale anche diretto, con un eventuale sopralluogo, per ridare fiducia agli operatori del

settore con ripresa di un'opera che contribuirà a ridurre la grave disoccupazione della nostra provincia.

(4-01274)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con lettere del 25 luglio 1996 e 27 agosto 1996 sono state richieste e sollecitate all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta.

Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamentari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dall'onorevole interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, questo Ministro ha incaricato con lettera in data 26 settembre 1996 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo.

Con nota protocollo n. 932 del 10 ottobre 1996, a disposizione dell'onorevole interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste e sollecitate con note del 25 luglio 1996 e 27 agosto 1996.

Con tali note l'ANAS informa che i lavori di adeguamento e sistemazione dello svincolo di Battipaglia al chilometro 22+750 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria sono tuttora sottoposti a sequestro giudiziario.

La ripresa di detti lavori dovrà necessariamente attendere il dissequestro del cantiere dei lavori.

Eventuali difformità tra quanto comunicato e le risultanze dell'accertamento disposto saranno comunicate da questo Ministro, unitamente ad eventuali provvedimenti assunti, all'onorevole interrogante.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

DI PIETRO

(11 novembre 1996)

PACE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che con interrogazioni 4-08124 del 14 febbraio 1996 e 4-00463 del 5 giugno 1996, tuttora prive di risposta, veniva esposta la penosa vicenda occorsa al dipendente dell'Ente poste italiane Gismondo Cocco, nato a Gallese il 29 marzo 1949, in assegno alla filiale di Viterbo, il quale, nonostante sia portatore di *handicap* riconosciuto dipendente da causa di servizio «aritmia ventricolare complessa in soggetto con miocardiopatia dilatatoria» ed esonerato dai servizi esterni, è stato applicato al servizio di vigilanza in un gabbiotto privo anche di un telefono che consentisse comunicazioni esterne in caso di bisogno e con turnazioni 20,30-06,00;

che il Cocco durante un turno di servizio notturno alle ore 04,00 si è sentito male senza la possibilità di chiedere aiuto;

che inoltre nello stesso turno è stato costretto a rimanere sul posto di lavoro sino alle ore 08,00, vale a dire due ore oltre la scadenza dell'orario di servizio;

che l'episodio è stato portato a conoscenza del personale responsabile del servizio con proteste dell'interessato anche per non aver potuto assumere le medicine programmate per le ore 07,00 di ogni mattina;

che, anzichè ottenere giustizia per quanto occorsogli, il Cocco è stato inspiegabilmente punito e destinato ad altro ufficio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare perchè l'Ente poste italiane finalmente renda giustizia al Cocco ed accerti con quali criteri i responsabili del personale hanno applicato un dipendente, portatore dell'*handicap* di cui sopra, a pesanti servizi notturni in un posto per giunta privo dei necessari collegamenti in caso di necessità;

se si ritenga grave ed imperdonabile omissione il fatto che un invalido venga lasciato dimenticato per oltre due ore dopo aver prestato servizio dalle 20,30 alle 06,00 del mattino;

quali siano le competenze del dipendente della filiale che ha spinto il Cocco a reazioni giustificate dalla insensibilità e tracotanza dell'interlocutore ma non adeguatamente considerate, anzi causa di immotivata punizione;

se sia forse riconducibile tanta arrogante cattiveria a motivi di discriminante rivalsa sul Cocco, iscritto alla Cisl, da parte del funzionario «castigante», della Cisl, considerato che al ripetuto Cocco, oltre al trasferimento, è stato addirittura «promesso» il licenziamento;

quando potrà, infine, essere adottata la giusta sanzione a carico del responsabile o dei responsabili, una volta riconosciuto arbitrario ed ingiustificato il trasferimento punitivo disposto nei confronti del Cocco, e restituirlo così alle mansioni consone al suo stato di salute nell'ambito della filiale.

(4-00819)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo non può che confermarsi quanto riferito con nota n. GM/99436/94/4-463/INT/BP del 29 ottobre 1996, con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione 4-00463 di analogo contenuto, presentata dall'onorevole interrogante il 5 giugno 1996.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(21 novembre 1996)

PETRUCCI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il sanguinario conflitto in Ruanda, tra milizie hutu e tutsi, ha provocato in pochi anni un vero e proprio genocidio con oltre un milione e mezzo di vittime ed ancora oggi continuano a verificarsi stragi ed esecuzioni sommarie;

che circa due milioni di uomini, donne e bambini sono fuggiti dal loro paese e hanno cercato riparo nella regione dei Grandi laghi, in particolare in Zaire, che ha accolto il maggior numero di rifugiati ruandesi (oltre 1.200.000 persone), ed in Burundi;

che i rifugiati si trovano costretti a vivere in condizioni di insicurezza, senza prospettive e in rapporti tesi e spesso ostili con le nazioni ospitanti che cercano, sembra nell'indifferenza dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, come risulta da denunce di associazioni per la difesa dei diritti umani, di far tornare in patria, anche facendo ricorso a minacce ed intimidazioni, i rifugiati;

che l'incontro, promosso dall'ex Presidente degli USA, Jimmy Carter, tenutosi a Tunisi dal 16 al 18 marzo 1996, a cui hanno partecipato i capi di Stato, di Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda e Zaire, con lo scopo di mantenere il dialogo tra le parti interessate, è stato sicuramente positivo come segnale, ma al di là purtroppo di dichiarazioni di buona volontà non ha portato ad assumere impegni concreti e scadenze precise per quanto riguarda il rimpatrio dei rifugiati, la loro sicurezza e il rispetto dei diritti umani;

tenuto conto:

che il passaggio di potere alla guida del governo dall'etnia hutu a quella tutsi (massacrata in precedenza dall'esercito e dalla milizia hutu, che avevano provocato solo nel 1994 oltre 500.000 vittime) sembra abbia prodotto solo un rovesciamento della situazione, con l'etnia tutsi che esercita attualmente il potere con arbitrio ed arroganza, adottando una politica che va in direzione opposta alla necessità di ricostruzione del paese sulla base della riconciliazione e del rispetto dei diritti umani;

che numerose associazioni per la difesa dei diritti umani hanno denunciato i continui abusi commessi in Ruanda dal nuovo governo ed, in particolare, Amnesty International, in un rapporto del 18 marzo scorso, ha parlato di «esecuzioni sommarie» e di «sparizioni che continuano», dell'uccisione di migliaia di civili e di oltre 66.000 detenuti in carceri sovraffollati, con alta mortalità, senza accuse precise e in attesa di processo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

intervenire nei confronti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché i profughi ruandesi presenti nei campi rifugio dei paesi dei Grandi laghi siano tutelati da ogni forma di intimidazione e sia permesso loro di far ritorno in patria solo al momento della certezza di una ritrovata pace in Ruanda;

intervenire nei confronti dell'attuale governo del Ruanda per chiedere l'immediata cessazione di ogni forma di abuso e di repressione

da parte dell'esercito nei confronti delle altre etnie ed il rispetto dei diritti umani di tutti, a partire da quelli delle migliaia di detenuti;

sostenere ad ogni livello il dialogo avviato alla Conferenza di Tunisi per contribuire alla ricerca di un accordo tra i diversi gruppi etnici che ponga fine alle ostilità in Ruanda, favorisca il ripristino della pace e del rispetto dei diritti umani e permetta il ritorno tranquillo e sicuro di milioni di profughi alle loro abitazioni e al loro lavoro.

(4-01206)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. - L'Italia, di concerto con i paesi membri dell'Unione europea, ha seguito con la più grande attenzione l'evolversi della situazione nella regione dei Grandi laghi, in particolare nel semestre di presidenza.

Al riguardo mette conto rilevare che, per sottolineare il proprio costante impegno, l'Unione ha proceduto il 26 febbraio 1996, con il pieno sostegno della presidenza, alla nomina di un inviato speciale nella persona dell'italiano Aldo Ajello e che questi, in stretto collegamento con la presidenza stessa, ha intrapreso immediatamente una fitta serie di contatti, in merito ai quali ha ampiamente riferito alle competenti istanze dell'Unione, ricevendo il più vivo apprezzamento.

Pur essendosi negli ultimi mesi l'attenzione della comunità internazionale e dell'Unione stessa concentrata sul vicino Burundi, a causa del rapido deteriorarsi della situazione in quel paese, l'Italia e l'Unione hanno continuato a ritenere che la normalizzazione della situazione in Ruanda - legata in particolare al rientro in patria dei profughi in condizioni di sicurezza e di dignità - costituisca uno degli elementi fondamentali per una soluzione duratura della crisi nella regione. In seno all'Unione, come pure nell'ambito delle Nazioni Unite e nei rapporti con l'Organizzazione dell'unità africana, l'Italia si è fatta portavoce dell'esigenza di un approccio globale, sia nel senso di tenere conto non solo degli aspetti politici, ma anche di quelli economici, sociali ed etnici, sia nel senso di tenere conto non solo delle situazioni del Ruanda e del Burundi, ma anche delle posizioni dei paesi limitrofi ed in particolare dello Zaire, della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya.

Senza rinunciare al perseguimento di tale approccio globale e quindi alla convocazione al momento opportuno di una conferenza internazionale sotto l'egida congiunta ONU-OUA, la presidenza italiana ha operato per assicurare il pieno sostegno dell'Unione alle iniziative di mediazione che nel frattempo si sono andate concretando, quali quelle degli ex presidenti Carter e Nyerere.

Strette consultazioni hanno avuto luogo con gli Stati Uniti, con cui si è riscontrata un'ampia convergenza di valutazioni e di intenti. Al riguardo può citarsi che l'Italia ha partecipato sia a titolo nazionale, che nel ruolo di presidenza dell'Unione, alle riunioni del «Gruppo operativo di sostegno per il Ruanda» che su iniziativa americana si sono tenute a Washington il 13 febbraio, a Ginevra il 26 aprile ed ancora a Ginevra il 19 giugno.

Parimenti, sia a titolo nazionale che nel ruolo di presidenza dell'Unione, l'Italia ha partecipato alla tavola rotonda sul Ruanda organizzata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), tenutasi a Ginevra il 20-21 giugno 1996.

Le situazioni del Ruanda e del Burundi hanno certamente rilevanti elementi in comune ed in primo luogo l'esigenza che alla maggioranza hutu venga assicurata una gestione del potere più rispondente al suo peso numerico e che alla minoranza tutsi venga garantita un'adeguata tutela. L'Italia è peraltro pienamente cosciente del fatto che per altri aspetti non meno significativi la situazione del Ruanda e quella del Burundi sono diverse, per cui occorre tenere conto di tali diversità. Fra queste, il fatto che le azioni di genocidio hanno avuto in Ruanda dimensioni catastrofiche, non riscontrabili in Burundi, e che, conseguentemente, il numero dei profughi ruandesi è di gran lunga superiore a quello dei profughi burundesi. Inoltre, per i profughi ruandesi sussiste il delicato problema del controllo esercitato su di essi dagli ex esponenti delle forze armate che ne osteggiano il rientro in patria, per cui si pone l'esigenza di separare le masse dai *leader* militari. Tale problema, quanto meno in termini analoghi, non si pone per i profughi burundesi.

A differenza del Burundi, con riferimento al Ruanda sussiste il problema dei detenuti nelle affollatissime prigioni in condizioni disumane, per i quali è necessario procedere quanto prima ad una «categorizzazione» per distinguere gli istigatori responsabili del genocidio da quanti – compresi numerosi minori – pur avendo commesso dei crimini, non hanno certo le stesse responsabilità dei primi.

Da quanto sopra consegue che uno degli elementi più significativi ai fini del superamento della crisi ruandese, quello del coinvolgimento dell'opposizione – ivi compresa quella armata – in un dialogo nazionale di riconciliazione, si pone per il Ruanda in termini diversi da quelli che la comunità internazionale ha prospettato per il Burundi.

L'Italia continuerà sia a livello nazionale sia nei fori internazionali ad operare con impegno, nel contesto della situazione nella regione dei Grandi laghi, per una soluzione della crisi ruandese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(20 novembre 1996)

PETRUCCI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il sanguinario conflitto in Ruanda, tra milizie Hutu e Tutsi – oggetto di una precedente interrogazione (4-01206 del 16 luglio 1996) – che ha provocato in pochi anni un vero e proprio genocidio, con oltre un milione e mezzo di vittime, rischia di ripetersi ora nel confinante paese del Burundi, dove sono presenti numerosi campi rifugio con migliaia di profughi ruandesi e dove la popolazione è formata, come in Ruanda, da etnie Hutu e Tutsi;

che l'ONU ha denunciato con forza che «il Burundi è già oltre il crinale del genocidio»;

che 304 morti, 150 feriti e 30 dispersi costituiscono il bilancio dell'ultimo massacro avvenuto nel campo profughi di Bugendana, nel centro del Burundi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

intervenire nei confronti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati per tutelare i profughi di qualsiasi etnia essi siano;

intervenire nei confronti del governo del Burundi per chiedere l'immediata cessazione di ogni abuso e repressione da parte dell'esercito ed il disarmo delle numerose bande paramilitari Hutu e Tutsi;

sostenere ad ogni livello il dialogo avviato alla Conferenza di Tunisi per contribuire ad una soluzione pacifica tra i diversi gruppi etnici in Ruanda, Burundi e in tutta la regione dei Grandi laghi.

(4-01409)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'Italia ha sempre seguito con la più grande attenzione, d'intesa con i *partner* comunitari, l'evolversi della situazione in Burundi e nell'intera regione dei Grandi laghi. In particolare, durante il semestre di presidenza, l'Italia ha dato un rilevante contributo alla definizione di una più aggiornata linea politica dell'Unione: di fronte da un lato all'evidente incapacità della compagine governativa burundese di conseguire concreti risultati nel processo di riconciliazione nazionale, e dall'altro alla sempre maggiore pressione militare da parte dell'opposizione armata, si è ritenuto opportuno sottolineare l'importanza che tutte le componenti burundesi (e quindi anche l'opposizione armata) dovesse essere associate nel previsto dialogo nazionale. Tale linea, concretata nella dichiarazione della presidenza del 20 giugno 1996, ha trovato esplicita conferma non solo nelle successive dichiarazioni dell'Unione europea, ma anche nelle conclusioni dei vertici africani di Arusha e di Yaoundè.

L'Italia continua inoltre ad intrattenere un serrato dialogo con gli ordini religiosi e le organizzazioni non governative che con tanta dedizione hanno operato ed operano in Burundi, come pure in Ruanda, e si è fatta interprete e sostenitrice delle loro esigenze e dei loro suggerimenti sia in sede europea sia in sede di Nazioni Unite. Proprio sulla base di tali indicazioni l'Italia ha sostenuto, facendone un punto di riferimento di rilievo della propria azione politica, l'esigenza di favorire quanto più possibile la presenza in loco di osservatori delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione dell'unità africana e della stessa Unione europea.

L'Italia continuerà anche in futuro – d'intesa con i *partner* europei ed in stretto coordinamento con i paesi africani – ad adoperarsi per sostenere ogni iniziativa volta a favorire il dialogo e la riconciliazione nazionale in Burundi. In tal senso l'Italia si riconosce pienamente nelle recenti dichiarazioni dell'Unione europea (emesse prima e dopo il colpo

di stato), nelle quali viene espresso da un lato pieno sostegno agli sforzi in atto da parte dei capi di Stato della regione, dell'Organizzazione dell'unità africana e dell'ex presidente Nyerere; dall'altro, la disponibilità dell'Unione europea a sostenere gli sforzi regionali di pace e tutte le azioni mirate al ristabilimento in Burundi di un sistema politico stabile, giusto e democratico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(20 novembre 1996)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere:

quale sia la somma elargita dallo Stato o da enti locali, enti pubblici o a partecipazione pubblica al «Festival delle nazioni di musica da camera di Città di Castello», che si svolge ogni estate nella città umbra;

con quali criteri vengano elargiti i fondi e quali siano i requisiti richiesti;

se il bilancio venga presentato tempestivamente e secondo criteri di correttezza e trasparenza;

se corrisponda al vero che il bilancio 1995 non sia ancora disponibile perchè sottoposto al controllo dei revisori dei conti;

se corrisponda al vero che la voce relativa alla vendita di biglietti e abbonamenti non superi il 6 per cento del totale delle entrate e se quindi il rapporto tra l'incasso dei biglietti e abbonamenti e i costi sostenuti giustifichi l'esistenza della manifestazione e sia in linea con eventi nazionali simili.

(4-01415)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Il Festival delle nazioni di musica da camera Città di Castello – settore musica – è sovvenzionato dal Dipartimento dello spettacolo (fino al marzo 1994 Direzione generale dello spettacolo) dal 1991.

Per gli anni precedenti veniva assegnata una somma, che nel 1990 è ammontata a 140 milioni di lire, all'azienda di promozione turistica dell'Alta Valle del Tevere.

L'associazione è costituita dalla regione, dalla provincia di Perugia, dal comune di Città di Castello, dal comune di Sansepolcro, dalla comunità montana Alto Tevere umbro e dall'APT dell'Alta Valle del Tevere.

Negli anni le sovvenzioni statali sono state le seguenti:

anno	importo
1991	150.000.000
1992	250.000.000
1993	380.000.000
1994	450.000.000
1995	480.000.000
1996	500.000.000

A tutto il 1994 è stata inoltrata la documentazione consuntiva (31 gennaio 1996) consistente principalmente nella relazione artistica accompagnata dai *borderaux*, nel bilancio, nella dichiarazione di aver versato i contributi ENPALS.

Su una spesa globale di lire 1.188.000.000 le entrate sono state di circa lire 1.089.000.000 (lire 450.000.000 lo Stato, lire 195.000.000 i contributi locali, lire 368.000.000 gli *sponsor*, circa lire 40.000.000 gli incassi da botteghino).

Per quanto concerne i criteri di intervento, si osserva che da anni essi sono costituiti da alcuni elementi di valutazione con coefficienti economici, desunti dai bilanci (spese generali, spese artistiche, spese per gli spazi, spese per la pubblicità) e da altri elementi, riguardanti la qualità, desunti dai programmi preventivi e quindi relativi ai progetti ed al repertorio, al territorio, alla direzione artistica, alla opportunità di investimenti per la promozione musicale.

Ogni iniziativa, per poter beneficiare di un intervento dello Stato deve essere in regola con l'attività degli anni precedenti, mentre per quella dell'ultimo anno (così come recita il punto 10 dell'articolo 1 della circolare vigente n. 10 del 5 dicembre 1994) è sufficiente una relazione artistico-finanziaria; e ciò perchè, per motivi non ascrivibili al beneficiario di sovvenzione, potrebbero verificarsi ritardi, soprattutto nel rilascio di liberatorie e, talora, nell'approvazione dei bilanci.

Circa quest'ultimo argomento, si nota che il bilancio consuntivo 1994 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 26 marzo 1995 con il parere favorevole del collegio dei sindaci.

Per quanto si riferisce all'anno 1995, il Dipartimento dello spettacolo è in possesso di un consuntivo parziale, dal quale si evince che le uscite globali sono di lire 1.838.000.000 a fronte di entrate pari a lire 1.494.000.000 (lire 480.000.000 l'intervento del Dipartimento, lire 135.000.000 i contributi locali, lire 672.000.000 i contributi da altri enti e *sponsor* e lire 124.000.000 gli incassi, compresi gli abbonamenti).

Non risulta ancora pervenuto il consuntivo definitivo 1995 nè la lettera liberatoria dell'ENPALS riguardante lo stesso anno.

Circa infine il rapporto tra la voce relativa alle vendite di biglietti e abbonamenti rispetto al totale delle entrate, rapporto che è talora inferiore ma altre volte superiore al 6 per cento, non ci si può che richiamare

al giudizio che viene espresso sulla manifestazione in sede di Commissione centrale musica e dei consigli degli enti locali che la sostengono. Si tratta di un giudizio di qualità e di professionalità, nel quale trovano posto la promozione, le nuove tecnologie ed il contemporaneo, i giovani ed il ruolo da svolgere sul territorio.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(19 novembre 1996)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che il 30 gennaio 1996 è stato arrestato, dai militari di Lagos, Gani Fawehinmi, noto avvocato ed esponente dell'opposizione democratica;

che al momento dell'arresto, compiuto da agenti del servizio per la sicurezza dello Stato (SSS), l'uomo si trovava nella sua casa di Lagos. Ora Fawehinmi è detenuto, privo di contatti con l'esterno, a Shangisha;

che Fawehinmi è dunque l'ennesimo detenuto politico arrestato dopo il barbaro assassinio, deliberato dal tribunale militare, del poeta Ken Saro Wiwa e di altri esponenti del popolo degli ogoni. Gani Fawehinmi è infatti leader del National Conscience Party e proprio il 30 gennaio doveva intervenire in una manifestazione all'università di Lagos, durante la quale venivano avanzate due richieste: il boicottaggio delle prossime elezioni per i consigli comunali e la fine del regime sorto in seguito al golpe militare in Nigeria;

che in passato l'avvocato nigeriano era stato arrestato per il suo lavoro in difesa dei diritti umani. Il suo impegno politico è sempre stato ispirato ai valori della democrazia e della non violenza;

che Amnesty International ha espresso il timore che Gani Fawehinmi sia trattenuto sulla base del decreto emanato dai militari golpisti che consente la detenzione a tempo indeterminato degli oppositori politici, senza accusa o processo,

si chiede di sapere, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche nella sua qualità di Presidente di turno dell'Unione europea, per conseguire l'immediato rilascio dell'avvocato Gani Fawehinmi e se non si ritenga di dover sospendere la partecipazione italiana alla operazione di trivellazione dei pozzi nelle terre degli ogoni (accordo Shell-Agip) fino a quando non saranno date garanzie per il rilascio di tutti i prigionieri politici e il ritorno al potere del presidente democraticamente eletto e spodestato dal golpe militare.

(4-00089)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Il Governo italiano d'intesa con i *partner* europei continua a seguire con attenzione e preoccupazione l'evoluzione della situa-

zione politica nigeriana, culminata con l'esecuzione capitale di Ken Saro Wiwa e di suoi otto collaboratori e, recentemente, con l'uccisione della moglie del presidente Moshood Abiola, al momento detenuto in carcere. Il nostro paese considera infatti la tutela dei diritti umani una delle condizioni essenziali per mantenere buone ed amichevoli relazioni con gli altri paesi. Per tale ragione quanto sta accadendo in Nigeria costituisce oggetto di rigorosa valutazione da parte italiana.

Secondo questa impostazione il Governo italiano è stato tra gli ispiratori dell'azione concertata in sede di Unione europea che ha condotto lo scorso anno al richiamo da Lagos degli ambasciatori dell'Unione (poi rientrati all'inizio del 1996). Inoltre si è adoperato per l'elaborazione in sede di consiglio affari generali dell'Unione (20 novembre 1995) di ulteriori misure sanzionatorie nei confronti della Nigeria, tra cui, oltre alla sospensione dei programmi di cooperazione comunitari (salvo quelli a carattere umanitario e a favore della popolazione), anche alcune restrizioni al regime di concessione dei visti ai membri del consiglio di Governo ed ai loro familiari e l'*embargo* sulla fornitura di armi e materiali militari.

Successivamente il consiglio affari generali del 4 dicembre 1995 ha adottato una nuova «posizione comune» che prevede una ulteriore restrizione per un periodo di sei mesi al regime dei visti, l'espulsione del personale militare nigeriano accreditato presso i paesi membri dell'Unione e l'interruzione di ogni contatto nel settore sportivo, misure che vanno ad aggiungersi a quelle prese precedentemente. È stata inoltre stabilita la rinnovabilità di tali sanzioni in assenza di misure delle autorità nigeriane per favorire un rapido ritorno alla democrazia e per garantire il rispetto dei diritti umani.

Il vertice europeo di Madrid (15 e 16 dicembre 1995) ha confermato le decisioni prese fino a quel momento.

Il Consiglio Ecofin di Lussemburgo (3 giugno 1996) ha adottato tra i punti «A» (senza discussione) la posizione comune che estende di sei mesi (sino al 4 dicembre 1996) l'efficacia delle posizioni comuni del 20 novembre e del 4 dicembre 1995.

Con riferimento a quanto precede mette conto rilevare che in occasione della riunione del Gruppo Africa della PESC riunitosi a Bruxelles nei giorni 10 e 11 luglio 1996 si è preso atto di due recenti sviluppi: da un lato le assicurazioni date dal capo dello Stato nigeriano al segretario generale delle Nazioni Unite di rivedere la legislazione giudiziaria e di riesaminare i problemi ambientali della regione petrolifera degli Ogoni e dall'altro l'incontro a Londra fra una delegazione nigeriana ed il «gruppo di azione ministeriale del Commonwealth». Permanendo tuttavia una viva preoccupazione per la situazione dei diritti umani e per il processo di ritorno alla democrazia, si è convenuto di continuare lo studio di possibili ulteriori misure restrittive da adottare in aggiunta a quelle già prese in passato e di impegnarsi in un dialogo critico con le autorità nigeriane, con particolare riferimento alla questione della prevista missione in Nigeria dei relatori della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ed alla questione dei detenuti politici.

Oltre ad aver adottato le misure restrittive di cui sopra, l'Unione europea ha portato la situazione della Nigeria all'attenzione della sessione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite che si è tenuta nei mesi di marzo e aprile a Ginevra e, grazie anche al determinante contributo della passata presidenza italiana, è riuscita a far approvare una risoluzione di condanna che prevede, fra l'altro, l'invio in Nigeria di due «relatori speciali» della Commissione stessa.

Di recente una *troika* dell'Unione europea si è recata presso il Governo nigeriano il 25 settembre 1996 per affrontare due temi di notevole importanza e delicatezza: il ritorno al sistema democratico e il problema della violazione dei diritti umani, in particolare dei detenuti politici, tra cui l'avvocato Gani Fawehinmi.

È inoltre allo studio una dichiarazione pubblica del Consiglio europeo sulla situazione in Nigeria.

Oltre alle misure «restrittive» sopra descritte, l'Unione europea ha preso in considerazione negli scorsi mesi anche possibili misure «positive» quali il sostegno a gruppi ed associazioni nigeriane che si battono per il ritorno della democrazia e per il rispetto dei diritti umani.

Per quanto riguarda il quesito specifico posto dall'onorevole interrogante e cioè il ritiro dell'AGIP dal consorzio di sfruttamento petrolifero con la Shell nel delta del Niger, sembra improbabile che l'AGIP, che ovviamente è molto interessata alla prosecuzione del progetto, assuma alcuna iniziativa spontanea in questo senso. Nè d'altra parte il Governo italiano dispone, a parte l'applicazione di eventuali sanzioni decise in ambito internazionale (e finora, come visto, non ancora adottate), di strumenti per obbligare l'AGIP a ritirarsi dalla Nigeria.

Sulla presenza dell'AGIP in Nigeria l'ambasciata d'Italia in Lagos ha riferito, a seguito di una visita dell'ambasciatore nella zona di Port Harcourt, circa l'efficienza della nostra società, attenta anche alla limitazione delle ricadute sull'ambiente e sul difficile rapporto dal punto di vista sociale e economico con la realtà del paese. Nonostante i cospicui aiuti (in forma di costruzione di infrastrutture e servizi) da parte della società italiana in favore della popolazione locale si è registrata ultimamente un'accentuazione delle rivendicazioni e dell'atteggiamento ostile delle comunità della regione.

Gli operatori dell'AGIP si trovano anche esposti al rischio di azioni di sabotaggio.

La non facile situazione in cui, da tutti i punti di vista, opera l'AGIP ne rende quindi particolarmente apprezzabile l'azione – prosegue la relazione della rappresentanza italiana a Lagos – che si estende anche ad un'utile e rilevante presenza nel campo dell'insegnamento a favore delle popolazioni locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(20 novembre 1996)

SERVELLO, MARTELLI, MULAS. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Per conoscere se risponda al vero che l'istituzione dei concerti e del teatro lirico Pierluigi da Palestrina di Cagliari abbia programmato, per questa estate, all'Anfiteatro romano della stessa città, quattro recite dell'opera Turandot di Puccini ed un concerto vocale e strumentale prevedendo una spesa di lire 2.600.000.000 mentre nella passata stagione musicale, ottobre 1995-febbraio 1996, il commissario straordinario alla sovrintendenza, maestro Giuseppe Giuliano, ha realizzato 27 rappresentazioni con 5 recite della Traviata, 5 della Tosca, 5 del Faust (nuovo allestimento interamente realizzato a Cagliari), 5 della Bohème, 5 del Rigoletto e 2 dell'opera Romeo e Giulietta con Paganini, registrando il tutto esaurito per ognuna delle dette rappresentazioni, con una spesa complessiva, compresi gli oneri fiscali, di lire 2.512.000.000.

È notorio che lo stesso maestro Giuliano, con una spesa di circa 15.000.000 di lire, ha saputo adattare un allestimento della Bohème di proprietà dell'ente, concepito per il teatro all'aperto, alle esigenze del teatro comunale di Cagliari.

Si chiede altresì di conoscere se risponda al vero:

che, sebbene il predetto ente possieda nel proprio magazzino un allestimento scenico della Turandot, concepito a suo tempo per l'anfiteatro, l'attuale dirigenza dell'ente abbia preferito noleggiare da Genova altro allestimento della Turandot, pagando 280.000.000 più le rilevanti spese di trasporto;

che il maestro Massimo Biscardi, direttore del locale conservatorio e, in base alla legge n. 800 del 1967, direttore artistico dell'ente lirico e quindi consigliere d'amministrazione dello stesso, dirige spettacoli lirici e concerti, con retribuzione a parte oltre all'indennità di carica, nell'ente che dirige e fuori di esso, senza neppure rinunciare alla retribuzione delle giornate in cui risulta assente dalla sede;

che il predetto maestro nel 1995 e nel 1996 ha diretto in Argentina ed ha poi scritturato maestri ed artisti sudamericani facendo loro assegnare lauti compensi dall'ente di Cagliari.

(4-01271)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto specificata si forniscono i seguenti elementi di informazione comunicati dall'ente in questione.

Effettivamente la spesa complessiva per la realizzazione all'anfiteatro romano di Cagliari della stagione lirica estiva del teatro lirico Pierluigi da Palestrina (4 recite di Turandot, un concerto sinfonico corale ed un concerto della Royal Philharmonic Orchestra) è stata di lire 2.600.000.000. In tale spesa sono anche compresi gli oneri per gli organici aggiunti e l'impiego di risorse straordinarie per le particolari esigenze delle rappresentazioni liriche all'aperto.

Il noleggio delle scene della Turandot contratto con l'ente lirico di Genova, costato lire 15 milioni oltre i trasporti, è conseguenza del cattivo

vo stato di conservazione delle scene di proprietà dell'istituzione che sono state parzialmente utilizzate per integrare quelle del Teatro Carlo Felice di Genova.

Per quanto attiene al direttore artistico e all'impiego dello stesso quale direttore dell'orchestra dell'istituzione, l'articolo 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634, richiamato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 800 del 1967, dispone che il direttore artistico è anche direttore dell'orchestra dell'istituzione, se esercita tale attività.

Dette norme escludono, quindi, ogni ipotesi di incompatibilità fra i due compiti (direttore artistico e direttore di orchestra) lasciando all'apprezzamento discrezionale dell'istituzione l'affidamento della direzione degli spettacoli ed al direttore la scelta di accettare proposte professionali di altri teatri italiani o stranieri.

Tali direzioni orchestrali vanno ovviamente retribuite.

L'attività di direttore di orchestra, comunque sempre autorizzata, presso altri teatri italiani e stranieri, oltre che rappresentare un riconoscimento del livello di professionalità del maestro Biscardi con conseguenti vantaggi positivi per l'immagine dell'istituzione, consente allo stesso di conoscere direttamente l'evolversi della situazione artistica e musicale in Italia e all'estero, mettendolo in condizioni di svolgere in maniera ottimale il compito specifico di proporre al sovrintendente l'opportunità di scritturare i vari artisti, la scrittura dei quali rimane comunque pur sempre prerogativa esclusiva degli organi deliberativi dell'ente.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(19 novembre 1996)

VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1996 è stato bandito un concorso per esami a 260 posti di notaio; il decreto ministeriale suddetto ha fissato in quarantacinque giorni (per gli altri concorsi il termine di scadenza è fissato normalmente in sessanta giorni) dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

che a norma del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il candidato per essere ammesso al concorso deve aver compiuto «entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso» la pratica notarile da espletarsi per due anni continui presso un notaio e da certificarsi dal consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata;

che conseguentemente sono stati ammessi a partecipare al concorso indetto coloro che alla data del 7 giugno 1995 (scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione) hanno eseguito tale pratica notarile e sono stati esclusi tutti coloro che hanno

conseguito il diploma di laurea nella sessione di giugno 1994 ed espletata la pratica per circa ventitrè mesi;

che il decreto ministeriale citato ha indicato, a norma dell'articolo 9 del regio decreto n. 1953 del 1926, i giorni 27-28-29 novembre 1996 in cui avranno luogo le prove scritte ed ha per la prima volta previsto all'articolo 8 che «nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1996 si darà comunicazione delle eventuali modificazioni del luogo, della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti già fissate agli articoli 5 e 7»;

che la previsione di uno spostamento può essere determinata solo dalla necessità di evitare che lo svolgimento del concorso indetto avvenga contemporaneamente al completamento del precedente concorso;

che, poichè è dato per certo che il precedente concorso, per il quale è ancora in corso la correzione degli elaborati, non potrà essere completato prima della fine dell'anno, alla data del 17 settembre 1996 si renderà necessario lo spostamento della data fissata per le prove scritte che qualcuno già indica nel mese di febbraio-marzo 1997;

che se ciò dovesse verificarsi notevole sarebbe il danno arrecato ai laureati della sessione estiva 1994 i quali a cagione di un bando di concorso pubblicato con notevole ingiustificato anticipo rispetto alle prove scritte (circa un anno) sarebbero costretti, per qualche mese in meno di pratica notarile alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, ad attendere, ad essere ottimisti, all'incirca ancora due anni per partecipare al nuovo concorso,

si chiede di sapere, alla luce delle considerazioni fatte, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno - nell'eventualità, al momento già accertabile, di uno spostamento della data fissata per gli esami scritti del concorso per esami a notaio bandito col decreto ministeriale citato - di riaprire i termini in modo da consentire ai laureati nella sessione di giugno 1994 la partecipazione al concorso.

(4-00771)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreto in data 24 luglio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1996, si è provveduto a differire al 3-8 marzo 1997 le prove scritte del concorso per notaio, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1996, prove in un primo tempo fissate per il 27-29 novembre del corrente anno.

In conseguenza di tale differimento, l'interrogante prospetta l'opportunità di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, al fine di consentire la partecipazione al concorso a quanti, successivamente alla scadenza del termine fissato nel bando originario o prima dello svolgimento delle prove scritte, abbiano ultimato la pratica notarile.

Va osservato, al riguardo, che dovendo la riapertura dei termini considerarsi alla stregua di un vero e proprio nuovo bando di concorso,

la stessa verrebbe a determinare conseguenze seriamente censurabili, sotto il profilo della disparità di trattamento, per quei candidati che, alla nuova scadenza, avessero superato il limite di età massimo, dopo essere stati ammessi al concorso come inizialmente calendarizzato (articolo 8 del regio decreto n. 1953 del 1926). È facile prevedere che un'eventualità del genere darebbe adito, da parte dei candidati esclusi, alla proposizione di ricorsi giurisdizionali amministrativi, con intuibili – e, per l'amministrazione, inaccettabili – rischi di annullamento del concorso.

In ordine al quesito sul termine di quarantacinque giorni assegnato ai candidati per la presentazione delle domande, si fa presente che detto termine viene fissato per prassi costante e consolidata nel concorso notarile, nessuna norma vietandolo o imponendone uno diverso, più ampio, in analogia a quanto stabilito per altri concorsi pubblici.

Quanto alla previsione di un eventuale spostamento del calendario, contenuta in modo espresso nell'originario decreto di bando, si rileva che essa tendeva a soddisfare una elementare esigenza di cautela dell'amministrazione, al fine di evitare la coincidenza, sia pure parziale, del concorso da espletarsi con quello attualmente in corso, tenuto conto dell'alto numero dei concorrenti al medesimo e del corrispondente elevato numero degli elaborati da correggere.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(19 novembre 1996)
